
Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto.

Entrata da lotta all'evasione di difficile esazione e fondo crediti dubbia esigibilità.

a cura di Mauro Bellesia
Dirigente Comune di Vicenza - Pubblicista

Premessa

La rubrica “Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto” vuole essere, uno strumento operativo utile per l'applicazione della riforma della contabilità armonizzata di tutta la P.A. di cui al D. Lgs. 118/2011, attualmente in fase di sperimentazione. **Le fattispecie gestionali più comuni** nella vita quotidiana degli enti locali e le relative modalità di contabilizzazione, saranno pertanto **analizzate caso per caso** e commentate con particolare riguardo alle differenze di registrazione tra l'attuale ordinamento giuridico e contabile di cui al Tuel, D. Lgs. 267/2000 e al D.P.R. 194/96, ed il nuovo sistema di cui al D. Lgs. 118/2011 ed al DPCM del 28/12/11. ()

() I casi precedenti: L'impegno di una spesa per un servizio reso alla Pubblica Amministrazione in Azienditalia n. 11/2013; L'accertamento di una entrata corrente di natura patrimoniale in Azienditalia n. 12/2013.

Il caso

Il presente caso fa riferimento all'**emissione di un avviso di accertamento tributario nell'ambito della lotta all'evasione o all'emissione di un ruolo** relativo ad imposte di competenza comunale.

Si ipotizza, per semplicità espositiva, che le entrate per le quali sono stati emessi l'avviso di accertamento tributario o il ruolo, siano riferite all'esercizio in esame, e non ad esercizi precedenti. ()

() Non si pongono, quindi, i problemi che si tratti di entrate contabilmente già accertate o accertabili, né che si tratti di ruoli già emessi prima dell'applicazione della nuova contabilità armonizzata delle P.A. ex D.Lgs. 118/11; i predetti casi specifici saranno analizzati in successivi casi della presente rubrica.

L'ammontare dell'avviso di accertamento tributario o del ruolo prevede un **introito di € 100; si prevede altresì che la medesima entrata sia considerata, già da subito e per la totalità, di difficile esazione in relazione alla presunta situazione di insolvibilità del debitore/contribuente. Al termine del terzo esercizio il predetto credito viene considerato definitivamente inesigibile.**

Di conseguenza, il cronoprogramma è il seguente:

- esercizio n. 1, approvazione dell'atto amministrativo che dispone l'emissione dell'avviso di accertamento tributario o del ruolo, per l'importo di € 100 e nessun pagamento da parte del contribuente;
- esercizio n. 2, nessun pagamento da parte del contribuente;
- esercizio n. 3, nessun pagamento da parte del contribuente ed il credito viene considerato assolutamente inesigibile.

A) L'ordinamento giuridico-contabile attuale

L'ordinamento finanziario e contabile dispone che gli introiti tributari dell'Ente sono allocati nelle entrate correnti, al titolo I - Entrate tributarie, categoria 1 - Imposte (art.165 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

L'accertamento delle entrate ex art. 179 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avviene per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge.

Fra gli altri articoli del Tuel che interessano ai fini delle corrette rilevazioni contabili del caso in esame, si ricordano l'art. 180 sulla riscossione delle entrate, l'art. 181 sul versamento, l'ordinazione ed il pagamento, l'art. 229 sulla determinazione dei proventi della gestione e l'art. 230 sul conto del patrimonio.

In particolare, il comma 5 dell'art. 230 prescrive "Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione."

I principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art.154 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (), affrontano il tema dell'accertamento delle entrate tributarie sotto diversi aspetti; per quanto concerne la tematica in esame si evidenziano i seguenti punti:

- () Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Principi contabili degli enti locali:
- Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework - principio contabile n. 0, 18 ottobre 2006;
 - Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008;
 - Principio contabile n. 2, Gestione nel sistema del bilancio, 18 novembre 2008;
 - Principio contabile n. 3, Il rendiconto degli enti locali, 18 novembre 2008;
 - Principio contabile n. 4, Il bilancio consolidato dell'ente locale licenziato dall'Osservatorio, aprile 2009.

- principio contabile n. 2, punto 17, "**Un'entrata tributaria è accertabile soltanto dopo che sia stato formato il ruolo**, o acquisita la denuncia, o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il gettito dal soggetto legalmente competente, **o divenuto definitivo l'atto di accertamento** o di liquidazione dell'ufficio fiscale competente."

- Principio n.2 Punto n.14 "Acquisizione delle entrate - Accertamento" "I **crediti di dubbia o difficile esazione** sono calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro riscossione.

I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi **assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto**, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione.

Il principio della veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente.

Il principio della prudenza, invece, richiede che si provveda contemporaneamente ad istituire, dal lato della spesa, uno specifico intervento a titolo di "**Fondo svalutazione crediti**", **per provvedere quindi allo stralcio, dal conto del bilancio, di tali tipologie di crediti e la loro iscrizione nel conto del patrimonio, al netto del relativo fondo**. Tale modalità risponde al principio dell'effettività dell'equilibrio finanziario.

La formazione di elenchi analitici dei crediti stralciati dal conto del bilancio, perché di dubbia o difficile esazione, permette, altresì, di seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro **definitiva cancellazione** una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale.

I crediti inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini di prescrizione.

In riferimento ai crediti scaduti l'ente deve, in ogni caso, attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive."

- Principio n.3 Punto n.44 Il processo di rendicontazione "... l'ente cancella un accertamento solo quando perde il controllo dei diritti contrattuali costitutivi del credito e/o la sua titolarità. L'ente perde il controllo allorché cede a terzi i diritti alle presta-

zioni contrattuali, oppure allorché si estinguono i diritti o la titolarità. **I crediti dichiarati dai responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto**, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. I crediti controversi e quelli riconosciuti **di dubbia o difficile esazione sono, in complesso, calcolati nel conto del bilancio secondo il loro grado di presunto realizzo. La differenza viene stralciata dal conto del bilancio e iscritta nel conto del patrimonio, al netto del relativo fondo svalutazione crediti, tra le immobilizzazioni finanziarie.** "

- Principio n.3 Punto n.45 Il processo di rendicontazione "... l'ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione **o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare** gli effetti negativi sul risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero. "

- Principio n.3 Punto n.46 Il processo di rendicontazione "46. Le verifiche di cui al punto precedente individuano nel conto del bilancio parte entrata le seguenti fattispecie:

- per la gestione residui:

...

(c) il residuo attivo che viene considerato inesigibile e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo) per essere inserito nel conto del patrimonio, come indicato al successivo punto 49;

...

(e) il residuo attivo che viene considerato di dubbia esigibilità e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo) per essere inserito nel conto del patrimonio, come indicato al successivo punto 49;

...

- per la gestione di competenza:

...

(c) l'accertamento che viene considerato inesigibile e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata) ma va indicato nel conto del patrimonio;

...

(e) l'accertamento che viene considerato di dubbia esigibilità e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata), ma va indicato nel conto del patrimonio;

...

- Principio n.3 Punto n.49 Il processo di rendicontazione "49. Crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell'accertamento segue l'aspetto giuridico dell'entrata ossia il momento in cui sorge in capo all'ente locale il diritto a percepire somme di denaro. Al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario, alla presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, l'ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata nell'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti". "

- Principio n.3 Punto n.101 "Conto economico - E) Proventi ed oneri straordinari" "101. Accantonamento per svalutazione crediti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere relative a crediti iscritti nel conto del patrimonio..."

- Principio n.3 Punto n.118 "Conto del Patrimonio - Attivo - **Immobilizzazioni**" "**118. Appartengono a tale categoria anche i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili.** Sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i quali vi siano elementi che facciano presupporre un difficile realizzo degli stessi. Per tale categoria, in base agli elementi in possesso, l'ente deve o stralciarli dal conto del bilancio, trattandoli alla stregua dei crediti inesigibili; o tenerli nel conto del bilancio, presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a detrazione. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali contestualmente si verificano le seguenti circostanze: incapacità di riscuotere e mancata scadenza dei termini di prescrizione."

Principio n.3 Punto n.141 "Conto del Patrimonio – Inventari" "141. Le scritture inventariali costituiscono la fonte descrittiva e contabile valutativa per la compilazione del conto del patrimonio. Ciascun valore incluso nel conto del patrimonio dovrà essere dimostrato ai fini informativi, di conciliazione e controllo da analitiche scritture descrittive ed estimative. L'inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell'esercizio conciliando, per le immobilizzazioni materiali il dato fisico con quello contabile.

I crediti inesigibili e quelli di dubbia esigibilità, stralciati del conto del bilancio, devono essere elencati nell'inventario al valore originario. Per tali crediti devono continuare le azioni per il recupero fino alla loro prescrizione...."

Rilevazioni in contabilità finanziaria (ordinamento attuale)

Nella redazione del bilancio di previsione occorre prevedere l'entrata di € 100 per lotta all'evasione e contemporaneamente anche un fondo svalutazione crediti di pari importo in quanto tale entrata viene considerata, già da subito e per la totalità, di difficile esazione in relazione alla presunta situazione di insolvibilità del debitore/contribuente.

BILANCIO PREVENTIVO - esercizio n. 1	
Entrate	Spese
Previsione dell'entrata relativa alla lotta all'evasione (titolo I - Entrate tributarie, categoria 1 - Imposte, ex DPR 194/96) 100	Fondo svalutazione crediti (Titolo I - Spese correnti, intervento 10 - Fondo svalutazione crediti, servizio 0108 "Altri servizi generali" della funzione 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo"..... 100

Una volta esecutivo il bilancio di previsione, contenente la previsione dell'entrata in esame, è possibile avviare il procedimento di acquisizione dell'entrata, che si svolge attraverso le seguenti fasi:

- a) esercizio n. 1:
- **l'accertamento dell'entrata** di € 100 avviene sulla base dell'atto di emissione dell'avviso di accertamento tributario o all'emissione di un ruolo;
 - al termine dell'esercizio, si procede allo **stralcio del medesimo accertamento** di € 100 dal conto del bilancio (Principio n.2, Punto n.14);
 - il fondo svalutazione crediti costituisce uno stanziamento di bilancio che non va impegnato. ()

() Il principio n.3, punto n.51, inerente il processo di rendicontazione dispone: "51. Gli stanziamenti di spesa del bilancio preventivo relativi al fondo di riserva, al fondo svalutazione crediti ed agli ammortamenti di esercizio, non sono impegnabili e pertanto rifluiscono nel risultato di amministrazione in qualità di economie di spesa."

Pertanto, al termine del primo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D.Lgs. 267/00, possono essere così rappresentate:

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 1	
Entrate	Spese
Accertamento dell'entrata relativa alla lotta all'evasione 0	Fondo svalutazione crediti 0

Nell'esercizio n. 2 e nell'esercizio n. 3 non si rileva nulla.

Rendiconto dell'esercizio n. 2, idem come esercizio n. 1

Rendiconto dell'esercizio n. 3:

Il prospetto di conciliazione non rileva nulla

- il conto economico ed il conto del patrimonio rilevano l'inesigibilità del predetto credito:

CONTO DEL PATRIMONIO - esercizio n. 3		
Attivo		Passivo
A III 4) Crediti di dubbia esigibilità	-100	
A III 4) Fondo svalutazione crediti	100	

B) La nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/2011

Nella nuova contabilità armonizzata l'accertamento di una entrata patrimoniale viene imputato all'esercizio nel quale il relativo credito viene a scadenza, ossia diventa esigibile, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 118/11 ().

() Allegato n. 2, punto 2, del Dpcm 28/12/2011 – Sperimentazione: “La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.”.

La definizione dell'accertamento è indicata nel punto 3.1. dell'allegato 2 - Principio applicato della contabilità finanziaria "potenziata" del DPCM 28/12/11 sulla sperimentazione; per quanto riguarda in modo specifico le entrate di dubbia esazione, il successivo punto 3.3. dispone:

“Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali i proventi derivanti dalla lotta all'evasione....

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di

dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.....”

Il principio applicato della contabilità finanziaria "potenziata", al punto **3.7.** dispone altresì “ Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo. ... Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell' Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità...”.

Ulteriori indicazioni sono contenute nell'**esempio n. 5** – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità – del principio applicato della contabilità finanziaria "potenziata": “Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio....”

Rilevazioni in contabilità finanziaria Ex D.Lgs. 118/11

Nella nuova contabilità armonizzata le rilevazioni contabili seguono il principio della contabilità finanziaria "potenziata" di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/111 e al DPCM 28/12/11.

Nella redazione del **bilancio preventivo di competenza**, le registrazioni contabili rimangono sostanzialmente le stesse, tranne per quanto riguarda la codifica delle voci che segue la nuova struttura di bilancio.

BILANCIO PREVENTIVO - esercizio n. 1	
Entrate	Spese
Previsione dell'entrata relativa alla lotta all'evasione Titolo I, Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati (Codifica: Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.06.002) 100	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente , Missione 20, programma 02, titolo 1 (Codifica: 100 U.1.10.01.03.001)

Per quanto concerne invece il **bilancio preventivo di cassa**, non bisogna indicare le previsioni dell'introito di € 100 in quanto ritenuto di difficile esazione. ().

() Vedasi: - l'art. 36 del D. Lgs. 118/11; - il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, punto 4.2.; - l'allegato 8 al DPCM 28/12/11 - Rendiconto della gestione.

Le rilevazioni contabili nella contabilità finanziaria armonizzata possono essere così sintetizzate:

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 1			
Entrate		Spese	
Accertamento dell'entrata	100	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 3			
Entrate		Spese	
Accertamento dell'entrata	0	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0

Pertanto, le **differenze tra le rilevazioni contabili** nell'ordinamento attuale e nella nuova contabilità armonizzata riguardano:

- la codifica di bilancio;
- l'obbligo di accertare e mantenere nel bilancio finanziario l'intero importo dei crediti, anche se di dubbia e difficile esazione.

Per semplicità espositiva non si prendono in considerazione in questa sede le modalità di quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione nel caso in cui vi siano altri crediti che rientrano nella medesima fattispecie.

Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale Ex D.Lgs. 118/11

Secondo l'art. 2 del D. Lgs. 118/11, alla contabilità finanziaria si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Il successivo art. 4, dispone l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale ()

() Vedasi il punto 3 ed il punto 5 del Principio della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 3 al DPCM 28/12/11 Sperimentazione).

Per quanto concerne il caso in esame le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale sono specificate dal Principio della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 3 al DPCM 28/12/11 Sperimentazione) punto **4.1., 4.20** " Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio" e **6.2** "...I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.”.

Le rilevazioni (in partita doppia) e le sintesi economica e patrimoniale di esercizio sono le seguenti.

Esercizio n. 1:

- all'esecutività del provvedimento di accertamento tributario o all'emissione del ruolo,

Conto in dare:		Data:esercizio n. 1		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria (S.P. attivo, A C II 1 b)	a	1.1.1.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo (C.E. A 1)		100	100

- rilevazione dell'accantonamento,

Conto in dare:		Data:esercizio n. 1		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
2.2.5.01.01.001	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante (CE B14)	a	2.2.4.01.01.01.001	Fondo svalutazione crediti (SP passivo P B 3)		100	100

CONTI ECONOMICI - esercizio n. 1

Costi			Proventi		
2.2.5.01.01.001	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante (CE B14)	100	1.1.1.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo (C.E. A 1)	100

STATO PATRIMONIALE - esercizio n. 1

Attività			Passività		
1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria (S.P. attivo, A C II 1 b)	100	2.2.4.01.01.01.001	Fondo svalutazione crediti (SP passivo P B 3)	100

Nell'esercizio n. 2 non si rileva nulla.

Esercizio n. 3:

- rilevazione dell'insussistenza del credito:

Conto in dare:		Data:esercizio n. 1		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
2.2.4.01.01.01.001	Fondo svalutazione crediti (SP passivo P B 3)	a	1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria (S.P. attivo, A C II 1 b)		100	100

- il conto economico non rileva nulla.

STATO PATRIMONIALE - esercizio n. 3

Attività		Passività
1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria (S.P. attivo, A C II 1 b)	0
		2.2.4.01.01.01.001 Fondo svalutazione crediti (SP passivo P B 3)
		0

In ultima analisi, i risultati della contabilità economico-patrimoniale non divergono tra la contabilità attuale e quella armonizzata; cambiano, invece, le modalità di rilevazione e la codifica delle voci e dei conti.

C) Considerazioni finali

Nel caso in esame le rilevazioni della **contabilità finanziaria** tradizionale e quelle della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/11 evidenziano le seguenti differenze:

Contabilità finanziaria attuale	Contabilità finanziaria armonizzata di cui al D. Lgs. 118/11
Codifica di bilancio ex DPR 194/96	Codifica di bilancio ex DPCM 28/12/11
Nella contabilità attuale i crediti di dubbia esigibilità sono stralciati dal conto del bilancio e sono conservati nel conto del patrimonio (D.Lgs. 267/00, art. 230, c. 5), per cui, in tal caso, non si pone il problema che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.	Nella nuova contabilità armonizzata sussiste l'obbligo di accertare e mantenere nel bilancio finanziario l'intero importo dei crediti, anche se di dubbia e difficile esazione. Occorre tuttavia stanziare nel bilancio preventivo un fondo rischi compensativo (fondo crediti di dubbia esigibilità), al fine di evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il risultato finanziario di amministrazione non tiene conto dei crediti di dubbia esigibilità perché sono stati stralciati dal conto del bilancio.	Il risultato di amministrazione degli esercizi 1 e 2 è, di conseguenza, migliorato per l'importo pari ai crediti di dubbia esigibilità (€ 100 nel caso in esame), ma deve essere vincolato per il medesimo importo ().

()Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Bellesia M., www.bellesiamauro.it Manuale di contabilità e dei Principi contabili per gli Enti locali, CEL Editrice, 2011.

La **contabilità economica** tradizionale e quella armonizzata di cui al D. Lgs. 118/11 non comportano risultati differenti, pur evidenziando diverse modalità di rilevazione e allocazione delle singole voci, come evidenziato nell'esempio numerico della presente rubrica.